



**FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA
COMUNICAZIONE**

**Corso di Laurea in
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali**

**Prova Finale in
Diritto del Lavoro**

**La qualificazione del rapporto di lavoro tra società cooperativa e socio
lavoratore (nota a Cass. 13 ottobre 2022, n. 29973, ord.)**

RELATORE
Chiar.mo
Prof.ssa VALENTINA ANIBALLI

CANDIDATO
GIAMPIERO GIURDANELLA
MATR.0362100814

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Introduzione	3
Capitolo 1 – Il socio lavoratore	5
1.1 Elementi posti a base del giudizio	
1.2 Illustrazione del caso e la posizione assunta da Cass. n. 29973/2022	8
1.3 Elementi costitutivi e distintivi di una società cooperativa	10
Capitolo 2 – Rapporto sociale e scambio mutualistico.	
2.1) Mutualità interna di una cooperativa	14
2.2) Ambiti di applicazione – settore produzione e lavoro & sociale	15
2.3) Il Regolamento del socio Lavoratore	19
Capitolo 3 - La Regolamentazione degli adempimenti mutualistici	
3.1) L'importanza dello statuto e delle previsioni in esso contenute	24
3.2) Cooperative a mutualità Prevalente	27
3.3) L'istituto del ristorno	30
3.4) Mutualità esterna	33

INTRODUZIONE

L'argomento trattato è ispirato dalla sentenza della Cassazione del 13 ottobre 2022, n.29973 enunciata nel testo, la quale contribuisce ad aprire un fronte per descrivere le motivazioni della decisione constatandone il normale svolgimento nei fatti della attività lavorativa della Cooperativa ricorrente circa i rapporti instaurati con il socio lavoratore in virtù di quanto sollevato con contro ricorso da parte dell'INPS per un determinato importo da versare a valere del pagamento dell'aliquota aggiuntiva della 0,65 % destinata al finanziamento dei fondi di solidarietà residuale previsto dall'art.3 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sul presupposto del vincolo di subordinazione dei soci della cooperativa.

Tali importantissimi elementi non solo hanno dato spunto alla creazione del titolo del quale la Docente, suo merito, ha tracciato la strada da seguire per il presente elaborato finale, ma al contempo ha aperto un filone esclusivo, generando dalla propria parte un universo di argomenti che sembrano quasi pervenire ai limiti del contesto da cui si è partiti, ma a ognuno a sua idea, sia anche per l'esperienza maturata come Ispettore di Cooperative per lo svolgimento delle ispezioni straordinarie prevista dagli art.8 ss del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n.220 ¹, sia anche per le svariatissime occasioni di confronto con i Dirigenti del settore Pubblico di appartenenza; con le Camere di Commercio Industria e Artigianato-ciascuno per la propria competenza territoriale; con le Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico per legge riconosciute e con i Consulenti delle Cooperative con cui giornalmente viene effettuato un costruttivo e valido confronto.

Il contenuto offre spunti al fine di rendere sempre di più un Servizio Pubblico migliore, il quale, anche se, nel corso dello svolgimento della attività, a volte cio'

¹ Iscrizione al n.006/I dell'elenco regionale dei revisori di Società Cooperative di cui al Decreto dirigenziale n.1668/1S del 6 settembre 2006 pubblicato sulla GURS, parte prima, n. 48 del 13 ottobre 2006.

porta a valutazioni drastiche inevitabili, partendo dai fabbisogni essenziali senza speculazioni e della ragione per cui sono nate tali particolari forme societarie, si pongono in evidenza gli ideali di come dovrebbe essere una vera Società Cooperativa in grado di rispettare le leggi e i regolamenti per ottenere i massimi benefici fiscali e di altra natura.

In tale contesto si è voluto dare anche voce alle competenze acquisite nel comparto altamente qualificante degli Ispettori del Servizio Ispettivo iscritti nell'elenco appositamente istituito con Decreto Assessoriale n.37/Gab del 10/02/2006 dei revisori ed ispettori di cui è seguito il Decreto del Dirigente del Servizio vigilanza Cooperative del Dipartimento Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca n.1668/1S del 06/09/2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n.48 parte Prima del 13 ottobre 2006, e il Servizio Amministrativo della Vigilanza delle Cooperative per quanto previsto all'art.1 del D.L. n.220/2002, il quale presta un preziosissimo apporto di crescita costante nel tempo per la entità del lavoro da portare a compimento, dovendo abbracciare le diverse esigenze lavorative impartite, - tale precisazione per distinguere quello che oggi rimane, talvolta nella complessità di operare nel rapporto di lavoro nel pubblico impiego - comparto non dirigenziale, sulla incompatibilità assoluta a cui sono ordinariamente soggetti i pubblici dipendenti a tempo indeterminato ², e quello che invece può costituire nell'aspetto privatistico/associativo tale rapporto, da un lato per mezzo della applicazione del regolamento del socio lavoratore per quanto previsto dalla legge 03 aprile 2001 n.142, e dall'altro per quanto previsto dal Decreto Legislativo n.220 del 2002 e dal Decreto ministeriale 21 maggio 2018, sul riconoscimento e vigilanza sulle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 22 maggio 2018.

Tale argomento ha consentito allo scrivente di esprimere le varie fasi di approfondimento e studio della materia che in uno alla esperienza maturata sono stati dedicati per lo svolgimento di tale elaborato.

² D.P.R. n. 3/1957, agli articoli 60 ss

Capitolo I – Il socio lavoratore

1.1 Elementi posti a base del giudizio

La sentenza pronunciata dalla cassazione promana dal ricorso proposto da una Società Cooperativa dinnanzi al Tribunale di Milano, contro alcune note di rettifica operate dall'INPS nei confronti della società in data 28 giugno 2017 per un determinato importo da versare a valere del pagamento dell'aliquota aggiuntiva della 0,65 % destinata al finanziamento dei fondi di solidarietà residuale previsto dall'art.3 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sul presupposto del vincolo di subordinazione dei soci della cooperativa.

Ci troviamo davanti, un ricorso da parte della società, la quale contesta tale misura economica applicata, e un contro ricorso da parte dell'INPS mosso in base alle deduzioni e la posizione assunta dalla società in merito alla comunicazione dei soci lavoratori al predetto istituto e ai competenti organi amministrativi preposti.

Secondo quanto sostenuto dalla società per mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore, il contratto mutualistico escluderebbe espressamente la subordinazione, là dove invece la presunta posizione risulterebbe fondata, da ciò' la posizione del sodalizio farebbe configurare presunti “rapporti di carattere atipici, aventi natura autonoma”.

Sulla base delle circostanze accertate nei fatti, il Tribunale era giunto a alla conclusione che il sodalizio si avvaleva della collaborazione lavorativa dei soci determinandosi una connotazione che assume la tipologia di lavoro di natura subordinata.

In merito la dottrina fa emergere per la fattispecie del caso, e di tali considerazioni si contraddistingue l'errata riconduzione verso una dicotomia della gestione dei rapporti dei soci lavoratori, là dove nella parte più semplificata la prestazione

lavorativa venga svolta con esclusione a fattori riconducibili verso responsabilità derivanti da rischi imprenditoriali.

A tal proposito in merito alla *"qualificazione del rapporto tra socio lavoratore e cooperativa: la rilevanza degli indici sussidiari"*³“[...] La società cooperativa ricorrente in cassazione chiedeva alla Suprema Corte di annullare la decisione con cui i giudici di appello di Milano avevano confermato la decisione di primo grado di condanna al pagamento dell'aliquota aggiuntiva per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato dei soci della cooperativa [...]”.

Il Tribunale anche sulla base del fatto che la stessa società aveva denunciato all'INPS come “dipendenti” i propri soci lavoratori, nel confermare tale decisione, è stato evidenziato con i quattro punti a seguire inoltre che:

- dal verbale ispettivo era emerso lo svolgimento in via continuativa di prestazioni di pulizia e di facchinaggio nell'ambito degli appalti acquisiti dalla società,
- i lavoratori non avevano assunto rischi imprenditoriali né usato o apportato materiali o attrezzature proprie;
- in presenza di prestazioni dalle modalità eseguite di fatto; elementari, ripetitive e predeterminate, è emersa una continuità e della durata rapporto, delle modalità di erogazione del compenso e dell'assenza di rischio d'impresa.
- la natura subordinata del rapporto di lavoro era stata in qualche modo ammessa dal ricorrente che aveva evidenziato al contrario la facoltà dei soci di svolgere attività in proprio o a favore di terzi non prediligendo offerte di lavoro dalla cooperativa.

Prosegue con lo svolgimento del giudizio e le soluzioni giuridiche del caso senza discostarsi dal fatto che il legislatore non può abrogarsi il potere di qualificare un

³ A. Corrado IUS Societario, Rivista on line, 14 FEBBRAIO 2023, Nota a: Cassazione civile, 13 ottobre 2022, n.29973, sez. Lav. i pag.2ss.

rapporto di lavoro diverso dal quello effettivamente applicato sottraendolo alle previsioni costitutive e statutarie.

In questo quadro, la Cassazione conferma che ⁴ “[...] la qualificazione convenzionale di un rapporto di lavoro come autonomo ... non ha valenza dirimente e non dispensa il giudice dal compito di verificare le concrete modalità attuative del rapporto di lavoro, che rappresentano il tratto distintivo saliente”.

Le premesse della sentenza fanno emergere l'individuazione di un *modus operandi* in cui la cassazione non può fare a meno di prendere in esame l'effettivo svolgimento dei fatti svolti tra rapporto di lavoro subordinato e quello di natura associativa confermando la tipologia di rapporto instaurato con il socio lavoratore con l'applicazione del CCNL dei dipendenti per lo svolgimento dei servizi di pulizia.

In queste tipologie di società cooperativa al rapporto associativo infatti segue inevitabilmente un ulteriore rapporto di lavoro di tipo subordinato svolto in maniera continuativa nei fatti.

E' stato altresì accertato che la società cooperativa n.q. di datrice di lavoro assumeva commesse nell'ambito di appalti di pulizia e facchinaggio retribuendo i soci sulla base della quantità e della qualità del lavoro svolto dagli stessi con totale assenza di un rischio imprenditoriale in capo ai soci dipendenti assunti.

Gli elementi che hanno fornito maggiore prova ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro sono legati alla modalità di esecuzione in merito a fattori indicativi circa le modalità del compenso e dell'orario di lavoro che ne confermano gli elementi di continuità in difetto di altre modalità indicative circa l'esercizio del potere direttivo, gerarchico e disciplinare.

Difatti, richiamando un proprio precedente; la sentenza in commento afferma che⁵ *“ [...] se l'esercizio di tali poteri è sicuro indice di subordinazione, al contrario la sua assenza – come nel presente caso – non può far propendere per la natura*

⁴ pag.4 (cfr. le citate Cass. S.U. 26/07/2004, n.13967; Cass. sez. lav. 11/07/2022, n. 21830)

⁵ pag. 5 (cfr. la citata Cass. sez. lav. 27/03/2000, n. 3674)

autonoma del rapporto di lavoro, soprattutto quando la prestazione svolta presenti modalità di esecuzione elementari, ripetitive e predeterminate [...]".

1.2 – Illustrazione del caso e la posizione assunta da Cass. n. 29973/2022

L'esito del ricorso della società cooperativa sta nel non accoglimento dello stesso per le circostanze evidenziate nel dispositivo di sentenza basato su elementi evidenziati dalle note *infra* opportunamente evidenziate.

L'esito della sentenza racchiude fondamentalmente l'essenza più semplice con soluzione più dettata dalla logica di base, la cui soluzione si fonda più sulla prevalenza del fatto che sulla forma in sé.

Nella vicenda infatti il Tribunale non assume una posizione particolarmente travalicante e benché dotato di strapoteri, si limita ad accertare i fatti più naturali degli eventi in concreto rilevati, non procedendo a cavillare sulla carta un qualcosa che nei fatti non è dimostrabile o che ne dimostri una presa di posizione per affermare la vera essenza naturale dei rapporti e delle attività effettivamente svolte. Gli elementi che connotano il settore o l'ambito di scelta che alla base ha costituito l'affermazione del rapporto mutualistico della società cooperativa (il cui contratto è stato stipulato in sede di costituzione innanzi il notaio), sono di chiara lettura.

Il settore prescelto è quello di produzione e lavoro nel cui statuto non possono che sussistere le determinazioni assunte in merito all'offerta di lavoro ai soci alle migliori condizioni di mercato come esigenza di prima occupazione è ciò anche al fine di garantire prosecuzione e continuità dei rapporti tra società e socio.

In particolare, la parte di analisi dell'ordinanza è una questione che si ripete sia come esperienza lavorativa ma anche come un argomento oggetto di approfondimento e studio di tali casi riscontrati.

Quanto precede è opportunamente oggetto di valutazioni dottrinali in commento alla sentenza n.29973 del 13/10/2022 sopra richiamate nella rivista Labor di V.

Giuzio del 05 giugno 2023 *“oltre l’autonomia (formale) del socio lavoratore di cooperativa: gli indici sussidiari di subordinazione.”*⁶

La Cassazione, anche sulla base di precedenti giudizi espressi, ha confermato che, la qualificazione della natura del rapporto di lavoro, in una società cooperativa anche del socio lavoratore, occorre valutare la fattispecie concreta di svolgimento predetto rapporto⁷ *“[...] affinché il rapporto di lavoro non si presti ad una svalorizzazione del lavoro per un utilizzo improprio dello strumento cooperativo paradossalmente favorito dalla legislazione.”*

Tali storture incautamente lasciate a disposizione di chi può alterare un diritto sacrosanto al lavoro, genera terreno fertile per alimentare il precariato.

Da qui’ la necessità del singolo lavoratore di essere tutelato con la necessità di potersi coalizzare manifestandolo pubblicamente attraverso i sindacati rappresentativi ma nello stesso tempo adottando misure atte a garantire la gestione dei servizi minimi nei confronti del datore di lavoro regolamentato nei tempi e nelle modalità previste dalle leggi per la tutela dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro.

Si cita anche l’aumento dei c.d. “contratti pirata” effettuati da sindacati non rappresentativi dove non vengono rispettati le paghe orarie previste dai CCNL e dove il lavoratore si trova ignaro del ribasso applicato per favorire la diminuzione del salario minimo. Di fatti, anche se giuridicamente, la forma del rapporto mutualistico tra il socio e la cooperativa e il successivo instaurarsi del rapporto di lavoro appare di fatto osservato, pur essendo elementi necessari per la valutazione, questi non sono pienamente esaustivi ed occorre appunto prendere in esame il fatto concreto. In merito osserva⁸ *“[...] Il fatto, peraltro, che al rapporto di lavoro si affianchi un rapporto associativo, contraddistinto dalla partecipazione al rischio*

⁶ V. Giuzio Rivista Labor del 3 giugno 2023 - Pacini Giuridica Editore

⁷ M. Landini nella trasmissione - *In altre parole* - puntata del 18/11/2023

⁸ Cfr Casazione 14 ottobre 2022, n.29973

d'impresa, non esclude che si possa rinvenire la sussistenza, insieme al contratto di partecipazione, anche di quello commutativo di lavoro subordinato [...]"

1.3 Elementi costitutivi e distintivi di una società cooperativa.

Secondo il principio della *porta aperta* in una società cooperativa il socio, ancorché non soggetto fondatore, in maniera consapevole della scelta, fa istanza di ammissione in società cooperativa per avere compreso bene le previsioni statutarie in merito all'oggetto sociale. Ciò non può che riferirsi a quella scelta di avere una garantita una occasione di lavoro stabile per il socio da parte della cooperativa determinandosi un obiettivo comune.

Il socio che fa istanza di ammissione in una società cooperativa giustifica di per se la sua posizione solo ed esclusivamente con la propria qualifica posseduta compatibile con quanto previsto dall'oggetto sociale. Tale momento è già previsto e cristallizzato nello statuto. Là dove il rapporto identifichi uno scambio tra socio e cooperativa si identifica, (anche se ciò' apparirebbe verificarsi in maniera astratta), verso una certa consistenza nei fatti, la mutualità, intesa come scambio tra un soggetto ed un altro: il socio offre il suo apporto lavorativo e la società offre l'occasione di assumerlo.

Il rapporto associativo iniziale dell'ammissione in cooperativa rafforza questo principio nella considerazione che il socio a parità di altri soci di altra natura societaria, nell'ottica di una adesione verso una veste giuridica con la partecipazione al capitale sociale di rischio, diventa parte integrante di essa e responsabilizza la sua posizione qualificandola nei confronti della società, e ciò non gli restituisce forza sposando un concetto di subordinazione, ma ciò lo consapevolizza verso un coinvolgimento di scambio, a parità di condizioni, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo.

Tuttavia la norma, proveniente dall'art.45 della costituzione, riconosce alle cooperative la funzione sociale attribuendo al socio una qualificazione particolare che la cooperazione possiede già di suo, proprio per il suo particolare scopo, e in misura minore, per la sua particolare organizzazione. Si è pertanto ritenuto che il riconoscimento della funzione sociale delle cooperative dipenda dal loro scopo mutualistico, dalla assenza in esse di fini di speculazione e della loro organizzazione democratica.

Per ricondurre l'idea di una funzione sociale dal punto di vista pratico, ad esempio, in una cooperativa di produzione di latte i piccoli produttori non potrebbero trarre alcun beneficio dalla limitata produzione di questi ultimi per un soddisfacimento primario proprio.

Il presupposto associativo condurrebbe ad un obiettivo comune in base alla quantità e alla qualità dello scambio che invece un singolo produttore non potrebbe soddisfare.

Con tale materia prima, insieme si stabilisce una strategia operativa, successivamente ognuno si dedica ad un proprio compito usufruendo tutti di un prodotto finito di trasformazione della materia prima, formaggi, ricotta, panna, creme pasticcere e vari altri derivati, ricavandone secondo una turnazione stabilita o un regolamento, un quantitativo sufficiente al soddisfacimento individuale primario.

Altro esempio di scambio produttivo in una visione di più larga veduta in merito alla produzione, può stare nel settore agricolo, nello specifico, nel settore olivicolo: per tale casistica infatti, poiché si realizzano delle annate di scarsa produzione nel raccolto, al fine di garantire una continuità e per una costanza nel tempo di una produzione di olio di oliva, la cooperativa contemplerà di programmare la stipula contrattuale dello scambio del prodotto con i terzi avvalendosi dell'apporto lavorativo di quei soci che avranno la esigenza di acquisire il prodotto finito, per i periodi in cui i entrambi i coltivatori registreranno una minore diminuzione della materia prima.

Questo comporterebbe un maggiore apporto lavorativo per chi detiene meno materia prima da mettere a disposizione della società, e un minore apporto lavorativo per chi detiene un quantitativo maggiore per la stessa motivazione nonché la ragione di tale apporto. Ecco che il presupposto associativo diventa un obiettivo comune del socio, che in base alla quantità e alla qualità dello scambio predeterminato (fattore a base del calcolo in base alla quantità e alla qualità delle olive) qualifica il rapporto tra il socio e la società presso cui ha aderito, il quale tende a garantire una stabilità di apporto della materia prima alla cooperativa e nel contempo a soddisfare un proprio bisogno primario mediante l'apporto del proprio lavoro, instaurato dopo che il socio ha formalizzato la adesione verso la società.

Per la fattispecie di cooperativa trattata nel particolare delle cooperative di facchinaggio, essendo disciplinate da un legge specifica di cui al DECRETO MINISTERIALE n. 221 del 30-06-2003 quale Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio - Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20-08-2003, tali tipologie di imprese nonché anche per le società cooperative, queste ultime rientranti anche nel novero delle imprese citate dall'art.2 del predetto decreto legislativo, quali cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni; rientrano anch'esse in una suddivisione per fasce di classificazione e in specie: per volume di affari la A la B e la C; ciò determina, una suddivisione in categorie che caratterizza l'impiego di un determinato numero di soci soggetti e determinati luoghi di impiego facenti capo ad una organizzazione comunque imprenditoriale, in grado di dovere svolgere comunque un progetto con l'individuazione di un servizio da compiere, e che tutto ciò contemporaneamente nei fatti possa determinare naturalmente una separazione tra chi possa assumere un potere organizzativo all'interno del c.d. contratto d'opera, e chi invece ha il compito di cedere il proprio lavoro in cambio di una retribuzione senza l'impiego di mezzi e materiali ma con garanzia e continuità lavorativa.

Come venne puntualmente rilevato da Piras - accanto al modello di impresa generale⁹ “[...] *per alcune cooperative speciali per quanto previsto dall'art.2517, c.c. ferme restando le previsioni di cui al D.L. c. p. s. n.1577/1947 e la legge 59/92, possono applicarsi solo in quanto compatibili con quelle delle leggi speciali.*”

Al fine di accostare altro esempio il quale promana anche dal passato più remoto, si annovera, tra quelle di pulizia, anche le predette ex compagnie portuali che realizzano la movimentazione delle merci in ambito portuale le quali sono state oggetto di una normativa che ha trasformato dette ex associazioni compagnie portuali con carattere di obbligatorietà, in società cooperative con la Legge del 28/01/1994 n. 84.

Oggi dette aziende cooperative, per la tipologia della attività dalle stesse svolta, ha trovato collocazione tra quelle imprese già appartenenti ad una impresa di lavoro che il legislatore ha voluto espressamente identificarle tra le cooperative di produzione e lavoro in cui tutti i lavoratori, con presupposti di applicazione in ambito lavorativo di carattere elementare, sono diventati soci con l'applicazione di un contratto di lavoro subordinato.

Si pensi a quelle società che hanno sposato tale iniziale obiettivo comune, le quali sono comunque riconducibili a categorie di lavoratori da collocare nell'ambito della qualificazione del rapporto di lavoro con contratto di tipo subordinato.

Tali società, delle quali vale giusto citarle circa l'oggetto di studio intrapreso, per la simile assonanza alla portata della norma, in quanto queste in passato appartenenti già ad un potere associativo costituito da lavoratori delle ex compagnie portuali, nonostante abbiano avuto una evoluzione di maggiore tutela per il nuovo settore di collocazione in società cooperative, non hanno cambiato la natura del loro dell'apporto lavorativo, anzi tuttavia, migliorando ed arricchendo la qualità dei rapporti di lavoro, pur essendo sempre di più caratterizzati da delicati e più sofisticate incombenze, sia per l'utilizzo di macchinari tecnologicamente più

⁹ A. Piras, in A.V. “Diritto Commerciale” Bologna 1993, pag. 1 ss

avanzati ed occorrenti per la movimentazione delle merci in ambito portuale, che per lo stivaggio e lo disstivaggio delle merci sulle navi commerciali mercantili. Questo settore importantissimo, che garantisce l'importazione e l'esportazione delle merci e beni di consumo, basilare per l'incidenza dei benefici economici anche di primaria importanza, non ha mai cambiato la natura del rapporto di lavoro e avendo tuttavia trovato la sua ormai costante allocazione, ha determinato una maggiore qualificazione del socio nei rapporti con la cooperativa.

Capitolo 2 – Rapporto sociale e scambio mutualistico

2.1 Mutualità interna cooperativa di produzione e lavoro

La disciplina giuridica delle società cooperative, tracciata dal codice civile, afferma chiaramente il particolare ambito del fenomeno cooperativo, la cui partenza ampiamente descrittiva dell'ordinanza ne definisce i contorni spesso ambigui e contraddittori di cui si è parlato nel capitolo precedente, da un canto, se osserviamo il fenomeno cooperativo, non soltanto dalla visione codicistica, ma anche dalle norme che ne regolano la costituzione, emerge una visione che lascia spazio tanto al valore della partecipazione democratica (nell'ottica della costruzione di un possibile scambio di reciproci interessi), quanto della impronta imprenditoriale e della efficienza di essa sotto l'aspetto economico che offre un modello di impresa privata in maniera distintiva rinviando a svariati modelli societari in base al numero dei soci e ai valori dell'attivo patrimoniale.

Infatti, per società cooperative con i più di 20 soci ed un attivo patrimoniale superiore ad 1 milione di euro (entrambe il verificarsi di tali condizioni) la società cooperativa è obbligata per legge a seguire la disciplina delle spa ponendola a un controllo della gestione da parte di un revisore unico in possesso di particolari requisiti che assumerà le verifiche contabili necessarie ma anche per esprimere una corretta gestione del sodalizio.

Questo perché anche se tuttavia vi è un divieto per legge di distribuzione degli utili, con l'istituzione dei ristorni ai soci, tale aspetto contraddice il principio stesso di divieto, in quanto in base alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici apportati dai soci, già alla costituzione si apre il presupposto che il socio può percepire un maggiore guadagno conseguendo un vantaggio mutualistico da aggiungere alla sua remunerazione di contratto applicato.

Ciò distingue e qualifica il rapporto di lavoro di un socio con la società cooperativa rispetto ad una azienda privata priva della essenza mutualistica.

Il legislatore infatti dà spazio ad un potenziamento di tali speciali soggetti giuridici, ma nello stesso tempo ne vincola il predetto contesto al controllo di un revisore unico o ad un collegio sindacale là dove si verificassero quegli indicatori contabili imposti dalla normativa di riferimento.

La società cooperativa, può instaurare rapporti di tipo mutualistico con i propri soci, identificando un vero e proprio scambio tra socio e cooperativa (mutualità interna) e anche di scambio con i terzi, avvalendosi cioè di terzi non soci, purché tale aspetto non violi l'obiettivo sociale.

La mutualità interna di una società cooperativa, non è altro che lo scopo mutualistico della cooperativa che consiste nell'unione di interessi comuni al fine di collaborare e cioè operare per il raggiungimento di un fine comune.

L'alleanza Internazionale Cooperativa, nella dichiarazione di identità cooperativa, definisce la cooperativa come *“un'autonoma associazione di persone, che volontariamente si uniscono per soddisfare i propri bisogni economici, sociali, e culturali per il tramite di una impresa di proprietà comune e democraticamente controllata.”*¹⁰.

Lo specifico riferimento al paragrafo successivo individua lo specifico settore di lavoro in cui i soci lavoratori individuano i propri bisogni economici condivisi insieme agli obiettivi della società individuati nel proprio oggetto sociale contenuto nello statuto.

¹⁰Cooperativeonlin.it - rivista on line 2015- 2023

2.2 Ambiti di applicazione - Settore produzione e lavoro & sociale.

Il settore di produzione lavoro è quello specifico ambito in cui le cooperative manifatturiero, costruzioni (edilizia abitativa, industriale e stradale), progettazione e impiantistica, opifici metalmeccanici e tutto quanto sia riconducibile alla produzione di beni, adottano nei propri statuti, un intervento economico avente un risvolto lavorativo per il raggiungimento dello scopo sociale.

Le leggi in vigore ripartiscono le cooperative riconducibili a tale settore in cui operano classificandole per tipologia.

La predetta classificazione trovava inizialmente un suo specifico riferimento con la istituzione del registro prefettizio delle società cooperative Secondo le previsioni della circolare Ministeriale Lavoro Direzione Generale Cooperazione n.96/1965, in cui venivano classificate le società cooperative indicandone, per ciascun tipo, la denominazione delle categorie, successivamente sostituito dall'albo nazionale degli enti cooperativi, secondo quanto previsto dall'art.15 del decreto legislativo n.220/2002 nonché dall'art.223-sexsiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile:

L'intervento del Settore si esprime attraverso le tipologie degli ambiti individuati, in cui le appropriate qualifiche occorrenti per lo svolgimento dell'oggetto sociale, individuato in ciascun statuto, vengono formati appositi regolamenti.

E' di assoluta importanza, anche se questa riesce tuttavia piuttosto complessa, la corretta classificazione della tipologia sociale in quanto questo settore tratta di imprese cooperative destinata alla produzione di beni e servizi attraverso il lavoro dei propri soci.

Le società cooperative sorte fra lavoratori non hanno una classificazione specifica nella normativa vigente.

Il settore di cooperative di "produzione e lavoro" comunque tratta di cooperative di lavoro nel senso piu' stretto del termine da non confondere con quelle avente il termine di servizio "*(per tradizione da sempre inquadrate nell'ampio filone della*

*cooperazione di produzione e lavoro)*¹¹.

Per operare una distinzione dalle cooperative di servizio con cui poteva ingenerarsi confusione, tuttavia, il legislatore ha seguito il criterio del settore economico di appartenenza.

Le cooperative di lavoro tra lavoratori autonomi invece costituivano una forma associativa che ha creato, fra gli stessi lavoratori, non poche difficoltà applicative in concreto sul piano della attuazione giuridica, in quanto la previsione di cui all'art.23 del D.L.gs C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 (legge sulla cooperazione) impedisce ai soci di esercitare in proprio, imprese identiche ed affini a quella della cooperativa non potendo esercitare autonomamente la propria attività se concorrente con quella della cooperativa.

Per questa motivazione i lavoratori autonomi individuano nei propri statuti una finalità che è quella non di non identificare la instaurazione di un rapporto di dipendenza di lavoro tra i soci stessi, bensì quella di fornire ai medesimi, servizi inerenti la propria attività lavorativa, quali per esempio i costi di gestione comuni occorrenti per lo svolgimento della loro attività.

Per differenza, pertanto tali cooperative di servizio, hanno quale presupposto di esclusione, l'annoverare nei propri statuti la previsione di creare occupazione lavorativa nei confronti dei soci, ma tuttavia promuovendo anche una organizzazione di lavoro preordinata alla gestione dell'imprenditore che può impartire lavoro ai soci dipendenti. Cio' forma una strada parallela con dei punti di confine nella parte relativa al lavoro subordinato, con le collaborazioni etero organizzate istituite con il d.l.gs n. 81/2015 - emanato in attuazione della predetta delega che all'art.2 che ha previsto e regolato le collaborazioni organizzate dal committente proprio in considerazione della finalità di superamento delle tipologie contrattuali, stabilendo che *«A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo*

¹¹G. Cotronei – da libreria cartacea - Cooperative di Lavoratori 6° edizione 2003 2° cap. pag.9 ss

*di lavoro».*¹²

Nonostante la società cooperativa sia connotata da leggi circolari e regolamenti, tale strumento, non viene sempre utilizzato per le giuste finalità e non sempre nel modo corretto.

In occasione di diversi accessi ispettivi nei confronti delle società cooperative rientrate in tale settore di produzione, nonostante il chiaro dato di partenza statutario preveda espressamente che l'oggetto esclusivo, prevedeva il coinvolgimento dei soci, in tale occasione ci si è trovati costretti a proporre all'autorità di Vigilanza, un procedimento di scioglimento per il mancato perseguimento dello scopo mutualistico di settore di agricoltura\produzione e lavoro a cui è seguito, anche in questa occasione un provvedimento amministrativo di scioglimento con nomina di liquidatore, questa volta, rigettato dal T.A.R. della Regione Siciliana con sentenza n.01613/2022 Reg. RIC.

Trattasi di società cooperativa che conta una svariata centinaia di soci dove un solo socio svolge al suo interno l'attività prevista, la rimanente parte di essi, nonostante l'iscrizione nel libro soci, che attestava il presupposto associativo, tale presupposto non veniva nei fatti tradotto in un ulteriore rapporto di lavoro a favore del socio, e pertanto nessuna appropriata qualificazione aggiuntiva a quella associativa era posseduta dal socio.

Il sodalizio cooperativo rimaneva bloccato nel processo associativo e non contribuiva allo sviluppo di quella essenza mutualistica che il legislatore poneva con determinate regole, come intendimento per il suo naturale processo di sviluppo.

Se alla partecipazione del socio al capitale sociale infatti non viene instaurato un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa, tale azione di partecipazione si traduce in una aspettativa nei confronti del socio senza alcuna finalità e quindi senza alcuno scambio mutualistico, permanendo così un semplice e sterile rapporto associativo.

Nonostante ciò, nelle note integrative dei bilanci della cooperativa, la stessa avesse sempre rivendicato il possesso di qualifiche professionali in capo ai soci stessi, le

¹² M. Leone in rivista on line questione giustizia rivista on line – Autonomia/subordinazione realtà parallele con punti di incontro Le collaborazioni eterorganizzate - 2.0 ss.

finalità di tali professionalità non venivano mai dimostrate nei fatti per cui quale interesse dei soci venisse vantato dalla parte ricorrente non è risultato comprensibile.

Con questi casi limiti si può comprendere come il fenomeno cooperativo possa essere male utilizzato con svantaggio principale nei confronti dei soci stessi.

Purtroppo tutto questo appartiene ad una sfera diversa del settore relativo alla disciplina sulle cooperative, ma che può costituire facile strumento fuorviante della effettiva realtà riscontrata.

2.3 Il regolamento del socio lavoratore.

Il regolamento del socio lavoratore è una forma scritta disciplinante dei rapporti tra i soci e la cooperativa, la cui previsione è sancita dall'art. 6 della legge n.142/2001, in cui le società cooperative sono obbligate alla propria adozione per le cooperative del settore di produzione e lavoro occorrenti al fine di individuare le forme di contratto che più si attagliano alle qualifiche possedute dai soci in base all'oggetto sociale individuato dallo statuto per lo svolgimento della attività caratteristica prevista sia per le finalità costitutive sia per il perseguimento delle finalità mutualistiche.

Esso rappresenta un adempimento di particolare rilevanza, la cui predisposizione è anche occasione di crescita e di valorizzazione dello spirito mutualistico.

Il regolamento, infatti, permette di disciplinare alcuni aspetti del rapporto di lavoro dei soci che ne possano consentire lo svolgimento di una gestione il più coerente possibile con le norme, cogliendo al contempo le opportunità che le stesse offrono in termini di flessibilità nel perseguimento dello scopo sociale della cooperativa.

Riprendendo i temi della sentenza da cui muove il presente elaborato, la legge 142/2001 sul regolamento del socio lavoratore, si richiama "Il duplice rapporto di lavoro del socio di cooperativa: quando e perché deve considerarsi di carattere

subordinato”.¹³

La questione semmai sta proprio nel processo di qualificazione, autonoma o subordinata, della prestazione di lavoro svolta dal socio lavoratore che identifica uno scambio con la cooperativa.

All'interno del soggetto giuridico in base al tipo di organizzazione, si possono concepire due forme di contratto: uno di questi autonomo e un altro subordinato. Il contratto di lavoro autonomo va applicato ai soggetti che presteranno quella attività in base al maggiore apporto di materia prima, e il contratto di tipo subordinato va applicato a chi ne possiede in minore quantità. L'attribuzione del socio che apporta maggiori frutti si attribuirà la qualifica di socio imprenditore (tali tipologie di cooperative prevedono nei propri statuti queste figure); quei soggetti che invece mettono a disposizione minori se non nulle quantità di materia, si attribuirà la qualifica di socio lavoratore con l'applicazione di un contratto di lavoro subordinato. Entrambe le figure in un unico contesto di soggetto giuridico, nell'ammissione della propria coesistenza, danno vita ad una cooperativa di tipo “*misto*” il primo produce servizi nei confronti dei soci produttori ed imprenditori e il secondo nel settore di produzione e lavoro che consiste nel fatto di creare occupazione lavorativa per i propri soci.

Infatti nel volere affermare il concetto che nella cooperativa di produzione e lavoro, la tempistica in cui si avvera il c.d. scambio mutualistico, sta nel porre i seguenti elementi nella seguente successione: in primis avviene il rapporto giuridico consistente nel divenire, secondo il concetto della porta aperta socio della cooperativa e in una fase successiva, quello di instaurare un rapporto lavorativo.

La questione viene inquadrata nella applicazione o meno al rapporto di causa della disciplina previdenziale propria del lavoro subordinato.

La coesistenza dei due rapporti del socio lavoratore con l'ente cooperativo è disciplinata dalle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 ("Revisione della

¹³ P. Laguzzi - Il duplice rapporto di lavoro del socio di cooperative: quando e perché deve considerarsi di carattere subordinato - IUS Lavoro, fasc., 14/03/2023, sez. Lav. De Jure Banche dati editoriali GFL – note e dottrina Banche dati on line pag.1ss.

legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") e della successiva legge n. 30/2009, art.9, con il quale è stato soppresso l'aggettivo "distinto", che, prima della emanazione di quest'ultima completava la specifica all'ulteriore rapporto di lavoro del socio.

Il regolamento è necessario in quanto la natura mutualistica del rapporto che si instaura tra la cooperativa e il socio lavoratore, implica che quest'ultimo svolga un ruolo attivo nella gestione della stessa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla distribuzione degli utili, secondo appunto i regolamenti interni.

Dal punto di vista dottrinale, secondo la giurisprudenza sulla questione non si sono apportati mutamenti sostanziali alla norma, la stessa infatti sposa il principio della duplicità di rapporti, associativo e di lavoro, in capo al socio lavoratore (teoria dualistica o del doppio binario): "...*dandosi semmai luogo nel lavoro cooperativo al concorso di cause negoziali collegate ed alla coesistenza di una pluralità di tutele*"¹⁴

Tali aspetti sono stati oggetto di contenziosi e ricorsi ove per questi ultimi la cassazione è stata chiamata ad esprimersi al fine di valutare l'esatto permanere o meno della qualificazione del socio lavoratore al fine di fornire la corretta interpretazione dell'art. 2 della legge 142/2001.

Quanto precede è opportunamente oggetto di valutazioni dottrinali in commento alle sentenze sopra richiamate nella rivista Labor op cit. di CARO M. del 05/02/2022-¹⁵"*Le tutele esperibili in caso di esclusione dalla compagine sociale e di licenziamento del socio lavoratore di cooperativa; in particolare, la fattispecie dell'impugnazione anche della delibera di esclusione, oltre che del provvedimento di licenziamento.*"

Nella pagina successiva viene raffigurata una tabella facente parte integrante della modulistica approvata con ¹⁶*Decreto del Ministero dello Sviluppo* in merito alla modulistica afferente i verbali di revisione ed ispezione straordinaria riportante

¹⁴ cfr. Cass. n.34721/2021; Cass. n. 24917/2014; Cass. n. 14741/2011; SS.UU. n.27436/2017

¹⁵ M. Caro Rivista on line Labor Il lavoro nel diritto del 5 febbraio 2022 Pacini Giuridica Editore pag.1ss

¹⁶ D.M. del 23 febbraio 2015 – aggiornamento modulistica ispettiva

indicazioni circa l'applicazione dell'art. 1 Legge 3 aprile 2001 n.142; della sua approvazione in assemblea con le maggioranze necessarie ad approvare deliberati assembleari; del suo deposito presso il centro per l'impiego; della tipologia di contratto applicato, rimandando alle valutazioni dell'ispettore/revisore di cooperative, in sede di verifica ordinaria o straordinaria sulla base di quanto emanato agli artt.1 ss del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n.220 e successive modifiche ed integrazioni, quale valutazione da esprimere sulla tipologia dei rapporti di lavoro ai fine della correttezza e la consona applicazione alle previsioni del regolamento del socio lavoratore.

In merito è opportuno evidenziare come ogni rapporto di lavoro derivante dalla volontà manifestata come socio, possa costituire oggetto o meno circa la divulgazione dei dati del socio, viene posta una questione da Sposato L.¹⁷ *“Socio lavoratore e privacy: la volontà manifestata come socio non consente il trattamento dei dati del rapporto di lavoro.”*

Tale aspetto, pone una linea di demarcazione che identifica il socio nella esatta posizione di espressione di voto, ma tal volta tale posizione non viene ritenuta proprio chiaramente decifrabile nella estensione all'utilizzo di dati personali.

Il socio infatti nonostante fosse in possesso di esercitare un diritto di voto, e cio' in merito; alla regolamentazione del proprio rapporto di rapporto di lavoro, finalizzato alla approvazione di un deliberato; la volontà espressa dal socio in merito a questione di carattere generale; quando anche essi vengano contestualizzati nello specifico verso una qualificazione del socio nei rapporti con la cooperativa, (che siano rapporti associativi o di lavoro) pone il socio stesso in un limite verso una manifesta esternalizzazione di consenso per il trattamento dei propri dati personali nonostante in tale contesto possa liberamente farlo.

Rispetto al fatto che tale espressione per lo stesso socio possa comunque non costituire nel contempo in alcun modo anche taluna autorizzazione nei fatti circa l'utilizzo o la pubblicazione in bacheca dei propri dati personali utilizzabili dalla

¹⁷ L. Sposato - Rivista on line Labor del 19 ottobre 2022 - Pacini Giuridica Editore.

società, per la Cassazione, tale principio, tra le righe, sembrerebbe essere avallato in quanto cio' inidoneo e contrario ai presupposti di privacy.

18 Tabella tratta da modulistica ispettiva approvata con D.M. del 23 febbraio 2015

Cooperative ex art. 1 Legge 3 aprile 2001 n.142	
21 – Alla tipologia dell'ente cooperativo è applicabile la normativa in materia di socio lavoratore?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- E' stato redatto il Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge n.142/01?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- Data di approvazione da parte dell'Assemblea _____	
- Data deposito presso l'Ufficio pubblico competente _____	
- Il Regolamento è stato sottoposto a certificazione?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
- Tipo di rapporto lavorativo instaurato con i soci lavoratori:	
n. soci _____	<input type="checkbox"/> subordinato a tempo indeterminato
n. soci _____	<input type="checkbox"/> subordinato a tempo determinato
n. soci _____	<input type="checkbox"/> parasubordinato
n. soci _____	<input type="checkbox"/> autonomo
	<input type="checkbox"/> altro
- La tipologia dei rapporti di lavoro è corretta e conforme alle previsioni del Regolamento?	
- In caso di risposta negativa precisarne i motivi: _____	
- In caso di lavoro subordinato è specificato il tipo di contratto collettivo applicato?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Descrivere: _____	

¹⁸ Art.1 della legge 142/2001- Fasi di controllo del regolamento del socio lavoratore

Capitolo 3 – La regolamentazione degli adempimenti mutualistici

3.1 L'importanza dello statuto e delle previsioni in esso contenute

Lo statuto di una cooperativa serve a disciplinare rapporti tra i soci della cooperativa e il funzionamento della stessa.

Atto costitutivo e Statuto sono i punti di partenza veri e propri di una società cooperativa.

I suddetti documenti vengono stipulati insieme e in assenza di entrambi la società non sarà mai in grado di esistere.

Essi vengono posti in essere con atto pubblico innanzi ad un notaio il cui staff di studio, curerà le comunicazioni di rito per pubblici Uffici, nonché al registro delle imprese tenuto presso le CCIAA competenti per territorio i quali provvederanno a pubblicare i dati essenziali al fine di proseguire l'informazione ai terzi in merito agli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione che garantisca la pubblicazione e le informazioni societarie.

Appare doveroso rappresentare un inciso, non marginale, sulle Camere di Commercio in quanto attraverso il loro operato è possibile conoscere anche il numero dei dipendenti sulla base dei dati statistici collegati alle dichiarazioni effettuate all'INPS generando quelle informazioni fondamentali che costituiscono ciascuna nota caratteristica di impiego del socio lavoratore dipendente.

Le camere di commercio che si occupano di queste informazioni capillari di per territorio, sono degli uffici che hanno una loro estrema importanza strategica di informazione sia per l'individuazione della consistenza del tessuto economico, che per la gestione pubblica dei dati necessari alla

conoscenza di chi volesse semplicemente investire su talune specifiche aziende produttive o commerciali o di chi solo potesse difendere i propri interessi nei rapporti instaurati con la cooperativa.

I presidi delle CCIAA di Italia disponendo di una rete di informazione anche on line ed essendo costituite da importanti banche dati in grado di generare efficientamento a tutte le aziende creano un punto di forza per il supporto a 360°.

Per tale motivazione le CCIAA si sono elevate ad un livello di rappresentatività delle aziende vantando esse stesse dei seggi di presidio ed importanza a seconda del numero di aziende con le quali, attraverso date base ufficiali, possono mantenere o aumentare i presidi camerali.

Riprendendo le previsioni dello statuto, le cooperative, a differenza di una qualsiasi altra forma societaria, sono società ove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico, che consiste nel vantaggio conseguito in maniera esclusiva dai soci a seguito dello svolgimento della loro attività.

Cio' non esclude l'utilizzo di terzi, la dove lo scopo sociale e l'oggetto sociale previsto come attività esercitata, caratteristica, e dove sia previsto dallo statuto lo consenta.

Lo statuto infatti è quello strumento atto ad offrire garanzia sia ai soci che alle società: ai soci per garantire una occupazione stabile o comunque migliore rispetto alle offerte generali del mercato del lavoro e dunque maggiormente remunerative sia per il contesto di partecipazione al capitale sociale di rischio, società a responsabilità limitata e limitatamente ad esso o società per azione quale forma in cui non è necessario invece un capitale minimo per essere aperto.

Cio' non costituisce una limitazione, in quanto la società cooperativa a mezzo del proprio statuto, stabilisce l'adesione a socio con un grado di partecipazione del rischio in misura variabile, che seppur limitato, va

commisurato al valore della quota con il quale il socio assume una sua specifica connotazione di “*una testa un voto*” è in grado di potere esprimere, le valutazioni di propria competenza in ambito di adunanze assembleari previste.

Lo statuto stabilisce la tipologia di società cooperativa; il numero dei soci; l'entità dell'attivo patrimoniale per l'inquadramento in una s.r.l. o in una s.p.a.; la sede della cooperativa; il tipo di mutualità prevalente o non prevalente, od assoluta dei soci; l'oggetto sociale; un organo collegiale obbligatorio, in questo caso un Cda formato per la maggioranza da soci; le competenze dell'organo amministrativo e della assemblea dei soci; scegliere se adibire un tribunale o un arbitrato in caso di liti o controversie tra i soci.

Il dato importante a proprio avviso sta nel fatto che la tipologia di società cooperativa si dall'inizio delinea un campo di applicazione di fondamentale importanza, perché in base all'inquadramento di settore, il sodalizio non abbia ampi margini di manovra diversivi per potere operare, per esempio nel settore produzione a lavoro, il sodalizio deve essere in grado di offrire occupazione lavorativa ai soci non essendo sufficiente che mantenga la prevalenza contabile prevista all'art. 2512 del codice civile, tratta dai bilanci sociali per il mantenimento della iscrizione.

Nel campo di applicazione per il settore prescelto infatti interviene lo scopo mutualistico che diventa preponderante rispetto al sistema contabile occorrente per il mantenimento di iscrizione nell'apposito albo cioè non solo al fine di percepire le agevolazioni fiscali, perché se ciò non fosse mantenuto si rischierebbe il mantenimento in vita della cooperativa.

Il sodalizio infatti a prescindere dal mantenimento o meno della prevalenza, deve giustificare la posizione del socio iscritto nel relativo libro dei soci e della motivazione per cui esso potrebbe non avere un contratto di lavoro o se questo costituisce una fase di transizione per l'occupazione.

Qualora uno o piu' soci, in una cooperativa di produzione e lavoro, non avesse una occupazione, e cio' non disponesse di alcuna giustificazione, il sodalizio potrebbe andare incontro ad un procedimento di scioglimento per atto della autorità per impossibilità, parziale o totale, di perseguimento dello scopo mutualistico di settore previsto al 1° comma dell'art. 2545septiesedecies del codice civile, che ha effetti piu' devastanti di un provvedimento di cancellazione dall'albo delle cooperative a mutualità prevalente in difetto della percentuale contabile di riferimento.

Lo statuto stabilisce inoltre i requisiti di legge in cui in esso devono obbligatoriamente essere previste le clausole di mutualità prevalente di cui all'art. 2514 del codice civile e i criteri per la definizione della prevalenza previsti dall'art. 2513 del codice civile.

Le previsioni statutarie stabiliscono inoltre il divieto delle riserve tra i soci e il divieto di distribuzione degli utili secondo un range ben determinato, in particolare, nel merito di tale distribuzione, si vuole parlare dei ristorni ai soci, argomento del quale sarà trattato nel paragrafo successivo quale particolare forma di destinazione degli utili, atta ad incrementare la parte variabile retributiva del lavoratore, ma cio' deve essere soggetta ad apposito regolamento del ristorno che seppur previsto nelle parti generali dello statuto, va definito nei suoi criteri di distribuzione.

3.2 Cooperative a mutualità Prevalente.

Per quanto sopra definito le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c., ai soggetti giuridici rientranti nel sopra citato ordinamento, vanno in deroga rispetto all'esito della prevalenza relativo al rapporto del costo del lavoro dei soci con il costo totale del lavoro.

Qualora l'esito di tale rapporto fosse $< 50\%$, tale valore va in deroga al

mantenimento della prevalenza, la dove in un settore di produzione e lavoro, tale rapporto, in evidenza, debba essere mantenuto > del 50% per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura.

Per chiarezza di esposizione si riporta l'operazione occorrente per verificare i range di prevalenza per settore di appartenenza:

Attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci: nella sotto indicata tabella vengono poste a base di calcolo i seguenti valori cio' al fine di determinare il valore percentuale della prevalenza se essa è mantenuta o se in dopo un biennio consecutivo fosse scesa al di sotto del valore percentuale ammissibile < del 50%.

$\text{Costo del lavoro} = \frac{\text{B9 verso soci}}{\text{Totale Costo del lavoro}} = X\% = Y\%$

La sopra citata tabella indica le modalità di calcolo sulla scorta delle previsioni Ministeriali in merito alla istituzione della modulistica di revisione e/o di ispezione, approvata con D.M. del 23/02/2015 dello Sviluppo Economico¹⁹.

Pertanto, la presenza di detti soci che dovessero prestare la propria attività lavorativa, non veniva resa obbligatoria, in quanto questa tipologia di società iscritta a società cooperativa sociale secondo le previsioni di cui all'art.1 della legge n.381/91, possono avvalersi della presenza di soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro soci, che prestano la loro attività anche gratuitamente.

La distinzione viene posta sul fatto che mentre le società cooperative perseguono un interesse "privatistico", le cooperative sociali svolgono determinate attività di rilevanza sociale ed agiscono nell'interesse dei destinatari di tali attività quali utenti e le persone svantaggiate, che conseguentemente diventano i beneficiari della cooperativa pur preservando l'interesse del socio attraverso l'associarsi in cooperativa, ponendo però in risalto l'interesse maggiore con la c.d mutualità "esterna" rispetto a quella "interna" in cui invece debbano essere soddisfatti

¹⁹ D.M. del 23/02/2015 dello Sviluppo Economico

esclusivamente gli interessi lavorativi dei soci.

Per tali motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, accoglie definitivamente pronunciandosi sul ricorso come da premesse indicate, e per effetto annulla il provvedimento amministrativo impugnato. Di tale aspetto di parlerà al paragrafo finale.

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'art. 2513 C.C.

Attività svolta prevalentemente in favore dei soci: **Esercizio** **Esercizio**

A1 verso soci

Ricavi delle vendite e delle prestazioni = ----- = X% = X%

Totale A1

Attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci:

B9 verso soci

Costo del lavoro = ----- = Y% = Y%

Totale B9

Attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci:

B6 conferiti dai soci

Costo dei beni conferiti = ----- = W% = W%

Totale B6

B7 ricevuti dai soci

Costo della prestazione di servizi ricevuti = ----- = K% = K%

Totale B7

Attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico:

Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:

$$\frac{(A1 * X\%) + (B9 * Y\%) + (B6 * W\%) + (B7 * K\%) \quad (A1_{soci} + B9_{soci} + B6_{soci} + B7_{soci})}{A1 + B9 + B6 + B7} = \frac{\quad}{A1 + B9 + B6 + B7} = Z\% = Z\%$$

- N.B.** - a) compilare solo la parte relativa alla tipologia di scambio mutualistico realizzata dalla cooperativa.
 - b) solo in caso di cooperative che realizzano contestualmente più tipologie di scambio mutualistico compilare i relativi punti e determinare la media ponderata.
 - c) la prevalenza é verificata se il risultato finale é maggiore del 50%

3.3) L'istituto del ristorno.

Con l'istituto del ristorno si può affermare che la qualificazione del rapporto tra il socio e la cooperativa si traduce in un vantaggio mutualistico. Tale istituto benchè previsto all'art.2545-sexies C.C. e all'art.3 della legge 142/2001 forniscono un quadro generale dell'Istituto.

Tale istituto era inizialmente previsto dall'art.12 del D.P.R. 601/73 in cui fiscalmente soltanto per le cooperative di consumo poteva essere applicabile. A seguito delle modifiche introdotte dal comma 6 dell'art.22 della legge n.388/2000, il ristorno venne esteso fiscalmente a tutti i settori.

Per quanto definito da Ciccarelli Andrea e Iacone Laura in Setup Impresa www.setupimpresa.it pag.2 *“...la società cooperativa si distingue dalle altre forme societarie per la finalità mutualistica che ne caratterizza lo scopo sociale.”*²⁰

La ratio del ristorno non è altro che una riaffermazione della qualificazione del socio lavoratore nei rapporti instaurati con la società cooperativa.

Il ristorno costituisce una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal CCNL in una cooperativa inquadrata nel settore di produzione e lavoro. Come tale, richiamando la pubblicazione di Ciccarelli Andrea e Iacone Laura di Setup Impresa, *“...il ristorno si potrebbe definire un istituto tipico nel mondo cooperativo che permette di concedere ai soci un vantaggio mutualistico in via differita...”*

Il ristorno avviene tramite la ripartizione del risultato di bilancio di esercizio là dove l'esito della voce relativa al valore degli utili è dato dal grado di

²⁰ A. Ciccarelli e L. Iacone in Setup Impresa www.setupimpresa.it rivista on line – L'istituto del ristorno pag.1ss.

apporto lavorativo dei soci nei confronti della cooperativa.

Nella parte sottostante si rappresenta una tabella di calcolo in cui dovranno essere riportati i valori al fine della verifica degli importi computabili e computati a ristorno.

Tale tabella sotto esposta, è inserita nella modulistica Ministeriale relativa ai verbali di verifica (già citata nel precedente paragrafo) in cui saranno rappresentati i valori di bilancio redatti dalla rappresentanza gestionale della società; approvati dalla assemblea dei soci in sede di adunanza appositamente convocata; pubblicata al registro delle imprese delle CCIAA territorialmente competenti e che a seguito della decorrenza di pubblicazione, diverranno ufficialmente applicabili dalle cooperative stesse.

L'applicazione di questo istituto, avviato dalle previsioni di cui alla legge n.142/2001, nei fatti è una continua sfida per la società cooperativa, il quale deve misurarsi con la quantità e la qualità dei rapporti lavorativi apportati dai soci in base alle previsioni statutarie e ad apposito regolamento appositamente redatto per determinare le modalità e la base di calcolo da cui partire per l'erogazione del ristorno ai soci.

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL _____)

Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente

	Esercizio _____	Esercizio _____
VERIFICA AVANZO DI GESTIONE		
A) Avanzo di gestione: Rigo 23 del Conto Economico	€	€
Variazioni in aumento:		
- eventuali ristorni imputati a conto economico		
Variazioni in riduzione:		
- eventuale D (solo se saldo positivo)		
- eventuale E (solo se saldo positivo)		
TOTALE		
B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x percentuale di prevalenza		
VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO		
Cooperative di Lavoro		
C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci		
D) Ristorno		
Cooperative di Utenza		
E) Ristorno		
Cooperative di Apporto		
F) Ristorno		
G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio		
H) Aumento gratuito del Capitale Sociale		
I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, Legge n. 59/1992)		
N.B. E), F) e la somma di G) +H) +I) non può essere superiore a B)		
D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)		

3.4 Mutualità esterna

Tale aspetto della mutualità esterna non è di facile applicazione, in quanto le società che godono di agevolazioni fiscali e di altra natura sono soggette all'obbligo di revisione per quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n.220²¹, in quanto secondo le previsioni di cui al 1° e al 2° 4°e 4°-bis comma dell'art.1 del predetto Decreto Legislativo, la vigilanza è attribuita al Ministero delle Attività Produttive che esercita mediante revisioni cooperative ai fini del rilascio dell'attestato di revisione, ed ispezioni straordinarie riservate in via ((esclusiva)) al Ministero, si richiama la previsione del sopra detto decreto legislativo n.220/2002 in cui al comma a seguire sono specificate le finalità di tali accertamenti – *“(4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico).”*

In questa fase, a seguito degli accertamenti previsti, la società cooperativa sottoposta a verifica, dovrà esibire l'attestato delle revisioni cooperative, a qualsiasi ente o istituto bancario con cui stipuli un qualsiasi contratto, convenzione di affidamento o di servizi.

Rimanendo nell'ambito della sfera applicativa delle disposizioni generali cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2511 del codice civile, le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a) dell'art.1, comma primo legge 8 novembre 1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico ancorchè si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio sanitari ed educativi, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini.

Pertanto la gestione di servizi socio-sanitari “[...] è sufficiente a qualificare come

²¹ Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n.220 (GU Serie Generale n.236 del 08-10-2002).

cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento”²²

Con recente sentenza il TAR annulla il provvedimento amministrativo di scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa, con nomina di liquidatore, basato sulla previsione del 1° comma dell’art 2545septiesdecies del codice civile per mancato perseguimento dello scopo mutualistico, in quanto la maggioranza dei soci non è in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’attività tipica della società cooperativa.

Il TAR con sentenza n.01169/2022 Reg. Ric. pubblicata il 15/09/2023²³ eccepisce la carenza dei presupposti di cui alle previsioni dell’art.2545septiesdecies del codice civile, e in particolare, gli esiti ispettivi, risultano insufficienti a soddisfare ampiamente tali previsioni.

Si fornisce una descrizione degli eventi per addivenire a tali conclusioni.

L’esito ispettivo, motivazione da cui è stato tratto il provvedimento amministrativo di scioglimento per atto dell’autorità, muoveva una proposta di adozione della misura prevista su citata ex art.2545septiesdecies C.c. comma 1° sulla scorta della insussistenza di elementi atti ad assicurare ai soci continuità di occupazione lavorativa, alla luce dell’esiguo numero di soci occupati ed occupabili presso di essa.

A seguito dell’iter istruttorio, preso atto delle osservazioni e controdeduzioni al verbale ispettivo, l’autorità di vigilanza condividendo la proposta sanzionatoria formulata dagli Ispettori, ha inviato alla Commissione Regionale Cooperazione, apposita richiesta finalizzata all’acquisizione del parere di rito sulla proposta di scioglimento della cooperativa per atto dell’Autorità, ai sensi dell’art.2545septiesdecies del codice civile, per mancato perseguimento dello

²² Cassazione civ. sez. lav, 11 maggio 2004, n.8916, Egeria Scarl c. Inps [RV572778].

²³ TAR con sentenza n.01169/2022 Reg. Ric. pubblicata il 15/09/2023

scopo mutualistico.

E' opportuno segnalare come il sodalizio sia precedentemente sfuggito alla prima applicazione sanzionatoria di scioglimento per atto della autorità a seguito di una prima verifica ispettiva, ponendosi in scioglimento volontario anticipato che in tale fase la società deliberava all'unanimità, alla presenza di tutti i soci, lo scioglimento anticipato della società, nominando un collegio di liquidatori composto da tre membri.

Il Collegio dei liquidatori deliberava il recesso del rapporto sociale con un socio iscritto nel libro soci, e, al recesso non conseguiva anche l'estinzione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 5 comma 2 della Legge 3 aprile 2001 n. 241, come modificato dall'art. 9 co. 1 lett. d) della legge 14 febbraio 2003 n. 30²⁴, il quale prescrive che *“Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile ...”*

E' da premettere che la liquidazione volontaria determina sull'attività di impresa un'organizzazione totalmente diversa rispetto allo scopo per il quale la cooperativa si è costituita: il soggetto giuridico, infatti continua ad esistere nella misura in cui i rapporti ex ante intrapresi, non determinano una continuità di impresa ma una fase di definizione di essi.

Conformemente al dispositivo di cui all'art. 2487 co.1 lett. c) del codice civile²⁵, l'assemblea ha deliberato i criteri in base ai quali si sarebbe dovuta svolgere la liquidazione, ossia: la conservazione del valore dell'azienda e di tutti i suoi beni materiali ed immateriali, la vendita dei beni mobili ed immobili al fine di pagare i debiti aziendali, salvaguardare il patrimonio e nel contempo i livelli occupazionali garantiti fino a quel momento, ove possibile.

Dopo circa tre mesi il sodalizio, revoca lo status di scioglimento con delibera dell'assemblea dei soci, in maniera unanime, a suffragio di tale scelta il sodalizio

²⁴ art. 5 comma 2 della Legge 3 aprile 2001 n. 241, come modificato dall'art. 9 co. 1 lett. d) della legge 14 febbraio 2003 n. 30

²⁵ Art. 2487 co.1 lett. c) del codice civile

fornisce ulteriori motivazioni in merito all'imminente inserimento dei soci che di fatto non si è piu' tradotto poi nei fatti.

Nonostante la motivazione della revoca della liquidazione fornisca una prospettiva di inserimento dei soci con appropriate qualifiche nell'ambito lavorativo, la volontà dei soci è rimasta quella posta ante liquidazione è cioè quella di partecipare allo stesso capitale sociale, con le stesse quote sociali, senza determinare alcun cambiamento nei confronti della società e secondo cui sin dall'atto costitutivo non sembra avere mai determinato un cambiamento nel proprio percorso di vita sociale. Il presupposto mutualistico infatti prevede un processo contrattuale aggiuntivo al rapporto associativo stesso che non è piu' avvenuto nei fatti.

La mutata volontà dei soci manifestata nella revoca della liquidazione è risultata, allo stato dei fatti, incapiente rispetto alla ragion d'essere della cooperativa secondo cui il soggetto giuridico si ispira al raggiungimento dello scopo sociale in maniera assolutamente prioritario ai principi di mutualità tra soci e la cooperativa stessa.

Infatti non raggiungendo tale scopo, non si erano comprese le motivazioni per cui tale volontà espressamente riferite nella revoca della liquidazione fosse mutata, con la rimessa in bonis del sodalizio.

Di fatti i soci allo stato degli atti esibiti determinavano una continuità nell'intrattenere uno sterile rapporto associativo con la cooperativa non aggiungendo ulteriore incipit nella prevista opera di scambio con la cooperativa. Ciò determina una involuzione dei presupposti di continuità della cooperativa.

Ragione per cui si erano configurati i presupposti di quanto previsto al 1° Comma dell'art.2545septiesdecies del codice civile²⁶ per assenza delle condizioni di raggiungimento degli scopi per cui erano stati costituiti.

Il TAR impugna il provvedimento di scioglimento per atto della autorità di cui al 1° co. art. 2545septiesdecies cc si pronuncia a favore della cooperativa ricorrente, riferendo che, in ragione delle finalità sociali, le cooperative sociali che entrano a far parte dell'ordinamento con la l.n. n.381/1991, con cui all'art.1²⁷, espressamente

²⁶ 1°Comma dell'art.2545septiesdecies del codice civile

²⁷Art.1 legge 8 novembre 1991, n. 381/1991 (GU Serie Generale n.283 del 03-12-1991).

viene statuito che le cooperative sociali *“ hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso ”* : a) *la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi*; b) *lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”*.

Pur volendo, comprendendo fino in fondo la ratio della norma, su questo punto sorge una domanda: se le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso i punti a) e b), spogliata dell’apporto lavorativo dei soci per le professioni acquisite e le qualifiche richieste all’atto della costituzione e disciplinate dallo statuto, quale è il senso di continuare a rendere cooperativa una società svotata dell’apporto lavorativo dei soci la cui gestione di servizi socio-sanitari ed educativi muove la ragion d’essere dall’esterno e da soci non avente i requisiti sostituendoli a non soci cooperatori per il tramite della cooperativa stessa? Precisando al riguardo che tra gli unici soci non possessori del requisito fanno parte del Cda?

R. - A proprio avviso il fine non giustifica i mezzi per quanto il contratto sociale a cui i soci avevano aderito costituiva una promessa di apporto associativo in cui non è stato mantenuto il rapporto lavorativo, e non si comprendono le finalità di come tale apporto possa costituire oggetto di una mutualità esterna pur per il perseguimento del fine “sociale”.

CONCLUSIONI

L'articolato elaborato formato anche da tabelle di lavoro in cui giornalmente si dedica l'attività di verifica, ha voluto cercare di esprimere attenendosi al contesto iniziale, la costruzione di un particolare settore in cui la figura del socio all'interno della società cooperativa pone varie sfaccettature nel contesto del rapporto con la Cooperativa stessa e di quanto possa valere il concetto iniziale da cui è partito il significato costitutivo dell'essenza mutualistica, all'intermedia esistenza evolutiva del particolare soggetto giuridico, che con il tempo e con le leggi e continuamente soggetto a modifiche, costituendo sfide sempre più ardue che consentono sempre più ad un maggiore accostamento al significato vero e proprio di Società Cooperativa che giustifichino la presenza e il rapporto del socio con la predetta forma societaria.

Ci si augura di amplificare un segnale di importantissimo valore sensibilizzando le finalità che con il tempo potrebbero perdere la loro efficacia sbiadendone e non rispecchiandone più i veri significati, tal volta utilizzando tale strumento in maniera impropria.

I risultati di una continua evoluzione del sistema cooperativo hanno importanti implicazioni nel settore economico, e ci si augura per il futuro una maggiore percezione di questo forte segnale del "*fare insieme*" che segna l'importanza di tale forma societaria, nei rapporti sia associativi sia lavorativi, per un incremento dell'occupazione, là dove i territori sono in attuale perdita di risorse per le mancanze di iniziative tese ad un rilancio dell'intero settore societario disciplinato dal titolo VI art.2511ss del Codice civile.

Nella costruzione della fasi dell'elaborato si è cercato di esporre quello che può essere un concetto semplice di società cooperativa, ma di quanto soprattutto l'impalcatura del soggetto giuridico parta da una esigenza del soddisfacimento primario di ogni singolo socio e che nel contempo il rapporto del socio con la c.d. società sia in grado di generare uno scambio tra i due soggetti; giuridico per mezzo

della sua rappresentanza legale; ²⁸ “...privato sociale...”, ma talvolta anche giuridico, che consente al sodalizio di fare impresa e produrre ricchezza per i propri soci, non intesa essenzialmente sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo sociale e culturale, per i principi su cui si fonda tale opportunità come scelta di crescita sociale ed economica.

²⁸ S. BRUZZONE – Rivista trimestrale cartacea - Privato sociale, cooperazione e articolazione dei bisogni: diritto delle relazioni industriali fasc.1, XII - 2002, pag. 41ss

BIBLIOGRAFIA GENERALE

BRUZZONE S. - Rivista trimestrale cartacea - Privato sociale, cooperazione e articolazione dei bisogni: diritto delle relazioni industriali fasc.1, XII - 2002, pag. 41ss [pag.38].

CARO M. - Rivista Labor 5 Febbraio 2022 - Le tutele esperibili in caso di esclusione dalla compagine sociale e di licenziamento del socio lavoratore di cooperativa; in particolare, la fattispecie dell'impugnazione anche della delibera di esclusione, oltre che del provvedimento di licenziamento p.12 [pag.19].

CORRADO A., IUS Societario, Rivista on line, 14 FEBBRAIO 2023, Nota a: Cassazione civile, 13 ottobre 2022, n.29973, sez. Lav. i pag.2ss p. [pag.6].

COOPERATIVEONLINE.IT - rivista on line 2015-2023 p. [pag.15].

COTRONEI G. – Cooperative di Lavoratori 6° edizione 2003 P. [pag.17]

D.M. 23 febbraio 2015 pubblicata sulla G.U.R.I. il 07 aprile 2015 p. [pag.20]

GIUZIO V. – Rivista Labor 5 Giugno 2023 – Oltre l'autonomia (formale) del socio lavoratore di cooperativa: gli indici sussidiari di subordinazione P. [pag.9].

LANDINI M.– Trasmissione la 7 - In altre parole del 18/11/2023 p. [pag.9].

LAGUZZI P. - IUS Lavoro, fasc., 14 MARZO 2023, pag. Nota a: Cassazione civile ,13 ottobre 2022, n.29973, sez. lav P. [Pag.20],

LEONE M. in rivista questione giustizia – Autonomia/ subordinazione realtà parallele con punti di incontro p. [pag.18].

PIRAS A, op. cit. pag.1 e ss, in A.V. “Diritto Commerciale” Bologna 1993, p. [pag.13].

SPOSATO L. – Rivista Labor del 19 Ottobre 2022 – “Socio lavoratore e privacy: la volontà manifestata come socio non consente il trattamento dei dati del rapporto di lavoro – 19 ottobre 2022.” p. [pag.22]

Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Siciliana sentenza n.01613/2022
Reg. RIC. Pubblicata il 15/09/2023 p. [pag.18].

Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Siciliana sentenza n.01169/2022
Reg. RIC. Pubblicata il 15/09/2023 p. [pag. 34].

TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SENT. SEZ L.
Num.34721 della Anno 2021 di pronuncia sul ricorso esclusione dal rapporto
societario e di licenziamento disciplinare del socio dal rapporto di lavoro p.
[pag.21].